

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CONTAINERS DI VARIE CUBATURE (ex art. 50, comma 1, lett.e) del D.Lgs. 36/2023)

Fascicolo gara: Tender_133

RDO, rfq_198

Numero Gara: 9564154

CIG A04EBFF8EC

***IL R.U.P.
(Alberto Michelazzo)***

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della fornitura di containers come da caratteristiche tecniche indicate nel presente Capitolato Speciale D'Appalto.

L'importo totale della fornitura è stabilito in € 200.000,00 + iva, oneri per la sicurezza pari a zero, come sotto riportato:

- **Una prima fornitura di n. 24 container suddivisi in:**
 - n. 4 containers a cielo aperto da 20 mc apertura libro
 - n. 4 containers a cielo aperto da 20 mc drenanti
 - n. 8 containers a cielo aperto da 30 mc apertura libro
 - n. 4 containers a cielo aperto da 30 mc apertura bascula
 - n. 4 containers a cielo aperto da 40 mc apertura libro
- **A seguito del primo ordine la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare ulteriori ordini di attrezzature al prezzo offerto dall'aggiudicataria, fino ad esaurimento dell'importo posto a base di gara.**

La durata temporale del contratto che verrà stipulato con la Ditta aggiudicataria della procedura è presunta in **12 mesi** a decorrere dalla aggiudicazione definitiva.

La fornitura non avverrà in un'unica soluzione ma dilazionata in base al fabbisogno.

Il contratto dovrà ritenersi concluso solo all'esaurimento dell'importo a base di gara, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga prima del raggiungimento della sua durata temporale o dopo. L'Appaltatore, in entrambi i casi, non maturerà diritti a compensi aggiuntivi od a indennizzi di qualsiasi natura.

Il corrispettivo d'offerta prodotto dall'Appaltatore si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. L'importo prevede e compensa anche: oneri diretti e indiretti del personale, oneri per macchine, attrezzi, utensili, strumenti, segnaletica, materiali di usura e consumo e quanto necessario per rendere efficienti e rispondenti alle leggi vigenti, oneri per trasporto di attrezzature e materiali da e per il luogo di lavoro, spese generali e utile d'impresa.

ART. 2 – CARATTERISTICHE TECNICHE CONTAINER

I container devono rispettare le caratteristiche tecniche indicate nell'allegato "CARATTERISTICHE TECNICHE CONTAINER DA 20, 30, 40 mc" e di seguito ribadite:

Containers a cielo aperto da circa 20 mc

Containers da 20 mc con portellone posteriore ad apertura a libro aventi le caratteristiche di seguito elencate:

- I contenitori verranno utilizzati con un'attrezzatura scarrabile da 7200 mm di lunghezza;
- Capacità mc 20 circa
- Lunghezza max 7000 mm
- Altezza laterale da terra 1350 mm

- Altezza sponda anteriore e posteriore 1600 mm circa
- Fazzoletti triangolari di raccordo anteriormente e posteriormente posti sopra le sponde laterali in raccordo con l'anteriore e posteriore.
- Fondo realizzato in acciaio FE 360 spessore 40/10;
- Pareti realizzate in acciaio FE 360 spessore 30/10;
- Apertura posteriore a libro e basculante (ganci di bloccaggio) posti nella parte posteriore;
- Guarnizione a tenuta su portella posteriore.
- Telo di copertura in tessuto poliestere spalmato PVC minimo 680 Gr/mq idoneo a proteggere il contenuto dalle precipitazioni atmosferiche
- Idonei ganci sul perimetro del cassone atti al fissaggio degli elastici del telo di copertura all'interno della sagoma
- Verniciatura esterna: una mano di primer spessore 30 micron e due mani di vernice epossidica bi componente per un totale di finitura di 70 micron;
- Verniciatura interna: una mano di primer spessore 30 micron;
- Colore ral 6018;

Containers a cielo aperto da 20 mc drenanti

Containers da 20 mc aventi le caratteristiche di seguito elencate:

- I contenitori verranno utilizzati con un'attrezzatura scarrabile da 7200 mm di lunghezza;
- Capacità mc 20
- Lunghezza da 5800 a 6200 mm
- Altezza massima da terra 1550 mm
- Fondo realizzato in acciaio FE 360 spessore 40/10;
- Pareti realizzate in acciaio FE 360 spessore 30/10;
- Chiusura posteriore basculante a tenuta stagna con guarnizione su tutto il perimetro
- Tutti i dispositivi di apertura/chiusura posti in sagoma nella parte posteriore;
- Paratia anteriore drenante: Posizionata all'interno del cassone e nella parte anteriore (verso il gancio di incarramento) ad una distanza di circa 10 / 12 cm dalla sponda del container, deve essere costituita da una lamiera forata di adeguato spessore. Tale paratia deve essere infilata verticalmente all'interno di appositi alloggiamenti (guide) che ne permettano la facile rimozione (tramite occhiello con perno/ coppiglia) per le operazioni di pulizia.
- Fori di drenaggio (diametro 8 mm) nella paratia in numero sufficiente atto a permettere il drenaggio del percolato verso i bocchettoni di scarico
- N. 2 saracinesche di scarico da 3 pollici posizionate a dx e sx nella parte anteriore del contenitore (lo scarico deve essere posto a livello di pavimento per permettere di far defluire tutto il percolato)
- Telo di copertura in tessuto poliestere spalmato PVC minimo 680 Gr/mq idoneo a proteggere il contenuto dalle precipitazioni atmosferiche
- Idonei ganci sul perimetro del cassone atti al fissaggio degli elastici del telo di copertura all'interno della sagoma
- Verniciatura a basso impatto ambientale con smalto ad acqua poliuretano catalizzato idrosolubile lucido applicato con tecnologia airless nello spessore di 70-90 micron ral 6018 con asciugatura con essiccazione forzata a forno.

Containers a cielo aperto da 30 mc

Containers da 30 mc con portellone posteriore ad apertura a libro aventi le caratteristiche di seguito elencate:

- I contenitori verranno utilizzati con un'attrezzatura scarrabile da 7200 mm di lunghezza;
- Capacità mc 30
- Lunghezza da 5800 a 6200 mm
- Larghezza 2500 mm circa
- Altezza interna mm 2200 circa
- Fondo realizzato in acciaio FE 360 spessore 40/10;
- Pareti realizzate in acciaio FE 360 spessore 30/10;
- Raccordo a 45° tra pareti e fondo
- Sponde laterali con tubolari di rinforzo
- Perno di incarramento con diametro da 55 mm. in C40
- Altezza gancio mm.1480
- Rinforzo in lamiera posto dietro al perno di incarramento che eviti lo sfondamento da parte del gancio dello scarrabile, della parete anteriore.
- Porta posteriore ad apertura a libro, chiusura a laccio centrale.
- Leva laterale di sicurezza
- Telo di copertura in tessuto poliestere spalmato PVC minimo 680 Gr/mq idoneo a proteggere il contenuto dalle precipitazioni atmosferiche
- Idonei ganci sul perimetro del cassone atti al fissaggio degli elastici del telo di copertura all'interno della sagoma
- Verniciatura a basso impatto ambientale con smalto ad acqua poliuretano catalizzato idrosolubile lucido applicato con tecnologia airless nello spessore di 70-90 micron ral 6018 con asciugatura con essiccazione forzata a forno.

Containers a cielo aperto da 30 mc

Containers da 30 mc con portellone posteriore ad apertura a bascula aventi le caratteristiche di seguito elencate:

- I contenitori verranno utilizzati con un'attrezzatura scarrabile da 7200 mm di lunghezza;
- Capacità mc 30
- Lunghezza da 5800 a 6200 mm
- Larghezza 2500 mm circa
- Altezza interna mm 2200 circa
- Fondo realizzato in acciaio FE 360 spessore 40/10;
- Pareti realizzate in acciaio FE 360 spessore 30/10;
- Raccordo a 45° tra pareti e fondo
- Sponde laterali con tubolari di rinforzo
- Perno di incarramento con diametro da 55 mm. in C40
- Altezza gancio mm.1480
- Rinforzo in lamiera posto dietro al perno di incarramento che eviti lo sfondamento da parte del gancio dello scarrabile, della parete anteriore.
- Porta posteriore ad apertura a libro, chiusura a laccio centrale.
- Leva laterale di sicurezza
- Telo di copertura in tessuto poliestere spalmato PVC minimo 680 Gr/mq idoneo a proteggere il contenuto dalle precipitazioni atmosferiche
- Idonei ganci sul perimetro del cassone atti al fissaggio degli elastici del telo di copertura all'interno della sagoma

- Verniciatura a basso impatto ambientale con smalto ad acqua poliuretano catalizzato idrosolubile lucido applicato con tecnologia airless nello spessore di 70-90 micron ral 6018 con asciugatura con essiccazione forzata a forno.

Containers a cielo aperto da 40 mc

Containers da 40 mc con portellone posteriore ad apertura a libro aventi le caratteristiche di seguito elencate:

- I contenitori verranno utilizzati con un'attrezzatura scarrabile da 7200 mm di lunghezza;
- Capacità MC 40
- Lunghezza max 7200 mm
- Larghezza max 2500 mm
- Fondo realizzato in acciaio FE 360 spessore 40/10;
- Pareti realizzate in acciaio FE 360 spessore 30/10;
- Raccordo a 45° tra pareti e fondo
- Sponde laterali con tubolari di rinforzo
- Perno di incarramento con diametro da 55 mm in C.40
- Altezza gancio mm.1480
- Rinforzo in lamiera posto dietro il perno di incarramento che eviti lo sfondamento da parte del gancio dello scarrabile della lamiera parete anteriore.
- Porta posteriore ad apertura a libro, chiusura a laccio centrale.
- Leva laterale di sicurezza
- Telo di copertura in tessuto poliestere spalmato PVC minimo 680 Gr/mq idoneo a proteggere il contenuto dalle precipitazioni atmosferiche
- Idonei ganci sul perimetro del cassone atti al fissaggio degli elastici del telo di copertura all'interno della sagoma
- Verniciatura a basso impatto ambientale con smalto ad acqua poliuretano catalizzato idrosolubile lucido applicato con tecnologia airless nello spessore di 70-90 micron ral 6018 con asciugatura con essiccazione forzata a forno.

Le caratteristiche tecniche, relativamente a dimensioni, ingombri, capacità pesi, portate, capacità volumetriche, ecc. potranno avere una tolleranza \pm del 5% (cinqueper cento) rispetto ai dati forniti.

L'offerta per tutti i container si riterrà inoltre vincolata alle seguenti condizioni:

- obbligo di produrre tutta la documentazione tecnica del caso (manuale di uso e manutenzione) in formato elettronico);
- garanzia, decorrente dalla data di consegna, avente durata minima di mesi 24 che si intende comprensiva di ogni ricambio, manodopera, spese di viaggio e trasferta dei tecnici in caso di intervento presso la nostra sede, (non saranno pertanto riconosciute spese di trasferta, vitto, alloggio nonché qualunque altra spesa ed onere sopportati dal fornitore, riconducibili agli interventi effettuati);
- I containers dovranno essere inoltre dotati dei dispositivi idonei per la sicurezza del lavoro.
- Conformità alle norme generali di sicurezza, ergonomia, manuali ed istruzioni d'uso:
 - I containers devono possedere i requisiti e le marcature CE di Conformità' alla Direttiva UE sulle macchine. Inoltre devono possedere i requisiti tecnici costruttivi rispondenti alle norme tecniche armonizzate e non.

- Qualora nei containers forniti fossero presenti rischi residui non eliminabili, a cura del fornitore dovrà essere apposta la segnaletica prescritta, con pittogrammi leggibili indelebili e comprensibili dagli operatori addetti e non. La segnaletica dovrà riguardare e fornire informazioni su divieti, obblighi, avvertimenti, antincendio, salvataggio, informazione e prescrizioni

ART. 3 – TEMPI E MODALITÀ DI CONSEGNA

La consegna dei containers, oggetto del presente appalto, dovrà avvenire **in porto franco** a seguito di specifico ordinativo emesso dall'Appaltante e trasmesso all'Appaltatore via e-mail.

I containers dovranno essere consegnati presso la sede di Amia Verona S.p.A. entro il termine di 45 giorni dalla data di emissione dell'ordine.

Sono inclusi nei prezzi i costi connessi a imballi e trasporti, anche speciali, ove necessari.

La consegna dovrà essere accompagnata da un documento di trasporto il quale dovrà riportare, oltre alla descrizione delle attrezzature, il riferimento al numero dell'ordinativo dell'Appaltante nonché il CIG.

L'Appaltante si riserva, altresì, la facoltà di non procedere - o di procedere parzialmente - all'acquisto dei beni oggetto della presente procedura qualora, per motivazioni indipendenti dalla propria volontà, venissero meno le esigenze della fornitura in questione.

L'accettazione da parte dell'Amia non solleva la Ditta da responsabilità in ordine a difetti, imperfezioni, vizi apparenti od occulti delle merci consegnate accertati successivamente alla consegna.

ART. 4 – GARANZIA

La garanzia sulla fornitura oggetto del presente capitolato non potrà essere di durata inferiore a 24 mesi per singolo container, decorrente dalla data di consegna.

La garanzia si intende comprensiva di ogni ricambio, manodopera, spese di viaggio e trasferta dei tecnici in caso di intervento presso la nostra sede (non saranno pertanto riconosciute spese di trasferta, vitto, alloggio nonché qualunque altra spesa ed onere sopportati dal fornitore, riconducibili agli interventi effettuati).

ART. 5 – CONTROLLI E VERIFICHE

L'Appaltante, attraverso propri funzionari, effettuerà i controlli per verificare la rispondenza della fornitura alle caratteristiche tecniche e funzionali stabilite nel capitolato ed alle norme vigenti in materia.

La fornitura oggetto del presente capitolato può essere soggetta a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel contratto.

Lo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto avrà luogo al termine del periodo di garanzia e del rapporto contrattuale, previo esito positivo delle operazioni di verifica di conformità eseguite.

ART. 6 – CONTESTAZIONI E PENALI

Le eventuali contestazioni al fornitore, da parte di Amia Verona S.p.A., saranno comunicate a mezzo raccomandata, PEC, e-mail, presso la sede del fornitore.

In caso di inadempienze degli obblighi contrattuali assunti con la presentazione dell'offerta ed il contratto di fornitura, il fornitore sarà passibile delle seguenti sanzioni:

Inadempienza	Penale
Ritardo nella consegna	€/giorno solare 1 per mille dell'ammontare contrattuale

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo avverrà secondo le seguenti modalità/iter procedurale:

- 1) il Committente contesta il fatto alla Ditta, mediante raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 2) la Ditta, entro e non oltre 48 ore dalla ricezione della contestazione, dovrà fornire le proprie controdeduzioni mediante raccomandata R.R. o posta elettronica certificata (PEC);
- 3) il Committente valuterà le controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 5 giorni lavorativi, dandone comunicazione scritta alla ditta;
- 4) in caso di applicazione della penale contrattuale, il Committente provvederà a detrarre il relativo importo dalla prima fattura utile in liquidazione, anche se relativa a periodi di diversa competenza, o ad emettere apposita fattura fatta salva comunque la facoltà per il Committente di avvalersi dell'incameramento anche parziale della fidejussione; in tale ultimo caso, sarà onere della Ditta ricostituire l'importo complessivo oggetto della cauzione.

L'applicazione della penale prevista o la risoluzione anticipata del contratto non esonerano l'affidatario dall'obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Qualora le inadempienze contrattuali dell'Appaltatore stesso pregiudichino o comunque costituiscano impedimento al regolare svolgimento dell'attività dell'Appaltante, l'Azienda, dopo aver segnalato l'inadempienza all'Appaltatore, si riserva la facoltà di ricorrere ad altra Impresa, per la specifica necessità.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Appaltante alla risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore.

La fornitura in oggetto è da considerarsi, ad ogni effetto, di pubblico interesse e pertanto per nessun motivo potrà essere sospesa, ritardata o abbandonata anche parzialmente, salvo casi di forza maggiore, documentabili e chiaramente non dipendenti dalla volontà del fornitore.

ART. 7 – RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Dopo tre inadempienze segnalate per iscritto all'affidatario e non seguite da intervento di ripristino entro i termini fissati, Amia Verona Spa potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Amia Verona SpA si riserva il diritto di dichiarare la risoluzione del contratto, senza con ciò rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, solamente comunicando all'affidatario la propria decisione, qualora non siano rispettati da parte dell'affidatario i seguenti casi: mancato rispetto delle norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni, alla prevenzione infortuni;

nel caso di ripetute violazioni degli orari concordati con Amia per l'esecuzione del servizio;

nel caso di ripetute o gravi inosservanze delle clausole contrattuali (intendendosi come grave errore contrattuale l'inosservanza di tutti i contenuti della presente documentazione);

nel caso di ripetute inadempienze che comportino disservizio per la Stazione Appaltante;

in presenza di un comportamento non corretto da parte dei dipendenti esecutori dell'intervento o comunque non consoni agli ambienti nei quali svolgono il servizio stesso;

nel caso di danneggiamenti volontari alle cose appartenenti ad Amia;

scioglimento, cessazione, fallimento o apertura di altra procedura concorsuale dell'operatore economico;

qualora l'operatore economico nell'espletamento del servizio si renda colpevole di frodi;
per ogni altra grave inadempienza ai termini dell'art. 1453 del c.c.;

per la revoca di una o più autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio delle attività oggetto dell'intervento;

per sopraggiunte esigenze operative, opportunamente documentate;

mancato rispetto dei protocolli di legalità di cui all'art. 83-bis del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm. ed ii.
È comunque fatta salva la facoltà della Committente di risolvere, in ogni momento ed a suo insindacabile giudizio, il contratto per colpa dell'Affidatario, anche in assenza di preventive contestazioni, qualora le condizioni del servizio siano ritenute gravemente disattese.

È altresì causa di risoluzione espressa di diritto del rapporto contrattuale l'effettuazione di transazioni senza l'utilizzo di bonifici bancari ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

In caso di risoluzione del contratto, all'affidatario spetterà il pagamento delle prestazioni regolarmente svolte fino al momento dello scioglimento del contratto, al netto delle eventuali penali e/o danni e/o maggiori oneri che il Committente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione. All'atto della risoluzione è obbligo dell'affidatario riconsegnare immediatamente le aree oggetto dei servizi nello stato in cui si trovano.

Dopo la riconsegna il Committente liquiderà il conto finale dei servizi eseguiti, detratte le somme per le eventuali penali e per il risarcimento dei danni subiti.

In seguito alla risoluzione del contratto, il Committente potrà, a suo insindacabile giudizio, procedere all'affidamento delle prestazioni ad altro Operatore Economico individuato secondo prassi procedurale in vigore.

ART. 8 – RECESSO

AMIA VERONA Verona Spa si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto ai sensi dell'art. 1373 del Codice Civile, e dell'art.123, D.lgs. 36/2023, nel corso della durata contrattuale. Tale facoltà è esercitata per iscritto tramite apposita comunicazione pec/raccomandata A/R. il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In tal caso la stazione appaltante si riserva la facoltà di utilizzare le prestazioni effettivamente svolte fino al momento del recesso con le modalità ritenute opportune.

In caso di recesso dell'affidatario, la stazione appaltante, oltre all'escussione della cauzione definitiva, avrà diritto al risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla riassegnazione del servizio, fatte salve le segnalazioni del fatto all'ANAC per i provvedimenti di competenza.

La Committenza può recedere in fase di esecuzione contrattuale ai sensi dell'art. 123, D.lgs. 36/2023.

ART. 9 - PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati mediante mandato di pagamento entro 60 (sessanta) giorni data ricevimento fattura fine mese mediante accredito sul conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n.136.

Ciascuna fattura mensile dovrà riportare il numero CIG.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse tramite piattaforma SDI al seguente codice univoco ufficio: JX8OYTO.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli adempimenti in ottemperanza al disposto dell'art. 48-bis del DPR 29/09/73, introdotto dall'art. 2, comma 9, del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 50 del 24/04/2017, AMIA VERONA Spa, a decorrere dal 1° luglio 2017, è tenuta all'applicazione della procedura di scissione dei pagamenti (cd. "split payment") in ordine alla quale tutte le fatture

emesse, da tale data, saranno sottoposte a detta nuova disciplina contabile; l'IVA esposta in fattura sarà, pertanto, versata all'Erario direttamente dal soggetto acquirente AMIA VERONA S.p.a. La liquidazione della fattura avverrà solo a seguito di positiva verifica della correttezza contributiva a mezzo DURC.

Si precisa che la fattura, per poter essere liquidata, dovrà essere corredata da copia del LUL Libro Unico del Lavoro da l quale risultino i nominativi dei dipendenti che vengono impiegati per l'effettuazione del servizio presso l'impianto, il numero globale dei dipendenti dell'impresa, nonché copia del modello UNIEMENS debitamente quietanzato con modello F24 per il periodo per il quale la fatturazione è riferita.

Ai sensi dell'artt. 94, comma 6 e 95, comma 2, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119 del D.Lgs. 36/23, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

L'Appaltante declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare;
- carichi sospesi Equitalia;
- mancato adempimento degli obblighi di versamento derivanti dalla notifica di cartelle esattoriali di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 1973.

L'appaltatore dovrà fornire all'appaltante un rapportino giornaliero sulle attività svolte e sulla presenza del proprio personale sull'impianto.

A fine di ogni mese sarà redatta la contabilità con l'emissione di estratto conto che verrà siglato in contraddittorio con la ditta.

ART. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni, impegnandosi ad inserire negli eventuali contratti che potranno essere sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia della stazione appaltante della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo.

ART. 11 – CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del codice civile e dell'art. 120 comma 12 del D.Lgs. 36/23 e s.m.i., è ammessa la cessione di crediti derivanti dal corrispettivo d'appalto, qualora sussistano le condizioni previste dalla normativa sopra richiamata.

ART. 12 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DELL'AZIENDA

E' vietata la cessione del contratto anche solo parziale e indiretta e sotto qualsiasi forma. La cessione del contratto è causa di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 del codice civile

ART. 13 – CAUZIONE DEFINITIVA

A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 5% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'art. 117 del D.lgs. 36/2023.

La garanzia può essere costituita, a scelta, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La garanzia, a scelta dell'affidatario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto affidatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8, D.Lgs. 36/23, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 14 - POTERI DI VERIFICA E CONTROLLO

Amia Verona SpA, attraverso i propri funzionari effettuerà i controlli per verificare la rispondenza dell'esecuzione della fornitura a quanto stabilito nel presente documento e suoi eventuali allegati.

ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a totale carico dell'Impresa tutte le spese di contratto, nessuna esclusa o eccettuata, nonché ogni altra accessoria e conseguente. L'Impresa assume a suo carico il pagamento delle imposte, tasse e diritti comunque a essa derivate, con rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del Committente.

Saranno inoltre a carico dell'Impresa tutte le spese di qualsiasi tipo, dirette e indirette, inerenti e conseguenti al contratto, alla stesura dei documenti in originale e copie, alle spese postali per comunicazioni d'ufficio da parte del Committente, alle spese di notifica e simili.

L'eventuale documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'articolo 31 del DPR 30/12/1982 n° 955.

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Verona.

È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016 “GDPR”

Nell’ambito del trattamento dei dati effettuati in esecuzione del presente appalto, le parti si impegnano al rispetto di tutte le disposizioni di cui al GDPR e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei provvedimenti emanati in materia dalle autorità competenti.

Amia Verona S.p.a. in qualità di titolare del trattamento dei propri dati personali designerà con atto allegato al contratto l’Aggiudicatario quale responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 28 del GDPR.

L’Aggiudicatario dichiara di essere in possesso dei requisiti di legge, esperienza, capacità ed affidabilità tali da fornire idonea garanzia del pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza.

Qualora occorra, l’Aggiudicatario potrà nominare un altro responsabile per l’esecuzione di specifiche attività previste dal contratto; in tale eventualità dovrà far preventivamente autorizzare il conferimento di tale incarico ad amia.

L’ulteriore responsabile sarà soggetto agli stessi obblighi derivanti dal contratto e dall’atto di designazione cui sarà sottoposto l’Aggiudicatario, che manterrà in ogni caso l’intera responsabilità dell’adempimento degli obblighi degli altri responsabili eventualmente nominati.

ART. 18 SUBAPPALTO

L’esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto è direttamente affidata all’Affidatario; l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’art. 119 del d.lgs 36/23.

Qualora l’Affidatario intenda subappaltare parte delle prestazioni oggetto dell’appalto, deve obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto di subappalto, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 119.

La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’Affidatario, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto.

Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Affidatario e il subappaltatore dalla loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, ai sensi del citato art. 119 del D.Lgs. 36/23.

Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l’Affidatario dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 36/23 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt. 94, 95 e 98 del medesimo D.lgs. 36/23.

In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l’obbligo dell’Affidatario di trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

In caso di inadempimento, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell’Affidatario di cui al comma precedente.

Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. 36/23, si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese ed ai consorzi di imprese.

Restano salvi gli obblighi di cui alla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010 nei rapporti tra appaltatore e subappaltatore.

ART. 19 OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DI GARA, MODULI D'OFFERTA, LEGGI, NORME E REGOLAMENTI

L'Impresa è obbligata, sotto la sua responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza di tutte le norme contenute nel presente Capitolato, nonché di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale o emanate nel corso delle prestazioni, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio che da ciò derivi.

L'Impresa si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni e le disposizioni delle Autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali deve eseguirsi la prestazione.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 ed al Codice Civile per quanto applicabile oltre alle leggi comunitarie, statali, regionali in materia.

La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati eventualmente ad AMIA Verona SpA e/o a terzi in dipendenza di dolo e/o colpa nell'esecuzione degli adempimenti assunti con i contratti esecutivi.

La ditta aggiudicataria assume inoltre ogni responsabilità ed onere derivante da diritti di proprietà di terzi in ordine alle forniture.

A fronte di quanto sopra l'appaltatore manleva AMIA Verona SpA da ogni pretesa e/o azione dovesse essere intrapresa da terzi per fatti propri e/o di propri dipendenti e/o di propri collaboratori ex art. 1381 C.C. assumendosi l'onere di rimborso di qualsiasi danno e/o spesa conseguente anche per eventuali perizie tecniche e/o assistenze legali.

Il concorrente è a conoscenza che AMIA Verona SpA ha adottato ed attua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. 231/01 ed un Codice Etico che dichiara di aver letto dal sito aziendale www.amiavr.it e di aver compreso. Il concorrente aderisce ai principi al succitato Modello di organizzazione, gestione e controllo e si impegna a rispettarne i contenuti. Il concorrente manleva fin d'ora AMIA Verona SpA per eventuali sanzioni o danni dovessero derivare a quest'ultima quale conseguenza della violazione dei sopraccitati documenti da parte del concorrente o di suoi eventuali collaboratori.

ART. 20 – CLAUSOLA DI REVISIONE DEL CORRISPETTIVO

Ai sensi degli artt. 9 e 60, D.Lgs. 36/23, l'Affidatario ha diritto alla revisione del corrispettivo contrattuale, in presenza di circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea imprenditoriale (10%), all'ordinaria fluttuazione e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto.

In tal caso, l'Affidatario è tenuto ad avanzare la richiesta di revisione, senza poter sospendere l'esecuzione della fornitura. Nei successivi tre mesi il RUP, previa istruttoria del DEC, formula proposta di revisione del corrispettivo, tenendo conto dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

La revisione del prezzo sarà riconosciuta nella misura dell'ottanta per cento della variazione accertata, comunque eccedente l'alea imprenditoriale, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.

ART. 21 – ANTICIPAZIONI

L'Affidatario ha diritto alla corresponsione dell'anticipazione contrattuale ai sensi dell'art. 125, D.Lgs. 36/23, nella misura pari al 20% dell'importo del servizio stimato annualmente in € 40.000,00.

L'anticipazione del corrispettivo è erogata entro 15 gg. dall'ordine di consegna, previo rilascio di garanzia fidejussoria di pari importo e, successivamente, all'inizio del secondo anno di durata del servizio.

In ogni caso, si applica la disciplina prevista dal citato art. 125, D.Lgs. 36/23.

ART. 22 – RISERVE E RECLAMI

Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di

lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione informatica all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta). Nelle more del contenzioso l'Appaltatore non può comunque rallentare, sospendere e/o ritardare le forniture ed i servizi, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.

ART. 23 – DOMICILIO E RECAPITO DELL'IMPRESA

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, l'Impresa dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax, posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC).

L'Impresa dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con l'ufficio competente di Amia Verona SpA, in modo da raggiungere una migliore organizzazione della fornitura.

ART. 24 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO

Per quanto concerne i requisiti di ammissione, le modalità di partecipazione alla gara, i criteri di valutazione e la compilazione dell'offerta, nonché tutte le altre condizioni generali e particolari inerenti la partecipazione e lo svolgimento della gara medesima, si rimanda al contenuto del Disciplinare di gara ed ai relativi allegati.

ART. 25 – TUTELA DEI LAVORATORI

L'impresa dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente arrecati alle persone o cose dell'Amia o di terzi in dipendenza di manchevolezze o negligenze nell'esecuzione della presente prestazione contrattuale. L'impresa si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri operatori previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché contrattuali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'impresa si obbliga ad attuare, nei confronti dei propri operatori, occupati nella prestazione oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro applicabili alla categoria e nelle località in cui si svolgono i lavori. L'impresa si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e sino al loro rinnovo. Il suddetto obbligo vincola l'impresa anche se non sia aderente ad associazione di categoria stipulante, o receda da essa nel corso di esecuzione del contratto.

ART. 26 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria non risulti in regola con le autorizzazioni prescritte per legge, la committente si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto alla ditta che abbia presentato l'offerta immediatamente successiva nella graduatoria stabilita dalla commissione di gara, ovvero di indire un nuovo appalto a spese della ditta dichiarata aggiudicataria, fermo restando l'addebito dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento di cui sopra.